

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito
gratuitamente

L'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di
discordanza

DECRETO MINISTERIALE 20 SETTEMBRE 2011

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

D.M. 20 settembre 2011 ⁽¹⁾.

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2011, n. 276.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l'art. 1, commi 3, lettere da a) a f), 90 e 91 della legge 24
dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato
dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 13 luglio 2011;

Decreta:

Omissis ...

Art. 6 Modalità di rilevazione e comunicazione

1. Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero 1, del presente comma;

b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:

1) con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;

Omissis ...